

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1289 del 05/03/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3005 DEL 29/06/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA RISOLI IVO PER L'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE CEREALI E ORTAGGI, ALLEVAMENTO BOVINI, PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTO BIOGAS" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), LOC. CASA DEL LUPO, VIA VERONA N. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1321 del 04/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno cinque MARZO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 3005 DEL 29/06/2020, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA RISOLI IVO PER L'ATTIVITÀ DI "COLTIVAZIONE CEREALI E ORTAGGI, ALLEVAMENTO BOVINI, PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTO BIOGAS" SVOLTA PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), LOC. CASA DEL LUPO, VIA VERONA N. 3.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 3005 del 29/06/2020 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico Determinazione n. 969 del 10/07/2020, acquisita al prot. ARPAE n. 99933 del 10/07/2020, per l'attività di "coltivazione cereali e ortaggi, allevamento bovini, produzione di energia da impianto biogas" svolta dalla ditta RISOLI IVO (P.Iva 00872020334 - sede legale in San Giorgio Piacentino, Via Verona n. 5/A), nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio Piacentino, Loc. Casa del Lupo, Via Verona n. 3, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
- - *autorizzazione* allo scarico di acque reflue domestiche, avente recapito in corpo idrico superficiale "canale privato interpodereale", confluyente nel Rio Nuovo, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - *autorizzazione* ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - *comunicazione preventiva* di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - *comunicazione relativa all'impatto acustico* di cui all'art. 8 comma 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447;

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta RISOLI IVO (P.Iva 00872020334), relativamente alle matrici "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento" ed "emissioni in atmosfera", pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 204558 del 12/11/2024 (pratica Sinadoc 37749/2024);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 6 marzo 2007, n.4 “Adeguamenti normativi in materia ambientale”. Modifiche leggi regionali” -capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”;
- Regolamento Regionale n. 2/2024 “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue” e Regolamento Regionale n.3/2017 per quanto previsto all’art. 57 c. 2 del Reg. Reg 2/2024;

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 226640 del 13/12/2024, ha comunicato l’esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n. 226640/2024 ARPAE SAC ha comunicato al SUAP ed alla ditta la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, per quanto concerne la matrice “utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 228550 del 17/12/2024 è pervenuta la richiesta di proroga per la presentazione della documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 230815 del 19/12/2024 ARPAE SAC ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 9975 del 20/01/2025 sono state acquisite le integrazioni prodotte dalla ditta;

RILEVATO che dall’istruttoria condotta da questo servizio per le matrici “emissioni in atmosfera” e “utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento” (rif. attività n. 11 del 13/02/2025 e n. 12 del 20/12/2025 Sinadoc 37749//2024) risulta che:

- a. l'allevamento di bovini da carne è svolto nel sito in oggetto (cod Ausl 040PC001), collocato in Zona Vulnerabile ai Nitrati;
- b. la consistenza attuale dell'allevamento, dichiarata nella Comunicazione di utilizzo agronomico n. 35177 del 10/10/2024 prot n. 183553, è pari a 600 capi (dal peso medio di 470 kg) di Bovini da carne;
- c. è presente un digestore anaerobico degli effluenti zootecnici, per la produzione di biogas, avente

potenza nominale di 300 Kwe;

- d. la dieta dell'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, autorizzata con AUA n. DET-AMB-2020-3005 del 29/06/2020 è la seguente:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame e letame bovino aziendale): 6429 t/anno;

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (farina di tritcale 330 t/anno; trinciato di mais 1870 t/anno): 2200 t/anno;

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

per un TOTALE di 9427 t/anno;

ACQUE REFLUE IN INGRESSO AL DIGESTORE: 798 t/anno;

- e. la **modifica dello stabilimento consiste:**

- nell'aumento della potenzialità massima di allevamento, grazie ad una diversa distribuzione dei capi all'interno dei box di stabulazione nel rispetto dei parametri relativi al benessere animale;
- nella variazione della dieta del digestore anaerobico;

- f. la capacità massima dell'allevamento, definita sulla base del numero di cuccette e degli spazi disponibili nelle aree con la lettiera, sarà pari a 690 capi (dal peso medio di 470 kg) di Bovini da carne (vitelloni);

- g. all'impianto di digestione anaerobica, con produzione di digestato di tipo agrozootecnico, verranno convogliati gli effluenti zootecnici aziendali e biomasse, secondo la seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECHNICO (liquame 908,04 t/anno; letame bovino aziendale 6486 t/anno): 7394,04 t/anno;

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio farina di tritcale 360 t/anno; trinciato di mais di secondo raccolto 1595 t/anno): 1955 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

per un TOTALE di 9349,04 t/anno;

- h. gli effluenti zootecnici prodotti vengono raccolti e trasportati, mediante canalina con catenaria, alla platea di accumulo del letame, da cui il materiale viene prelevato ed inserito nell'impianto di digestione attraverso il carro dosatore e la vasca di alimentazione coperta. La frazione liquida viene convogliata direttamente nella vasca di carico;

- i. il digestato tal quale viene trattato in un impianto di separazione di tipo a compressione elicoidale, avente una efficienza di trattamento stimata nel 12 % in peso. Il digestato chiarificato viene quindi trasferito e conservato in due vasche finali identiche, collegate in serie, in cemento scoperte, aventi diametro di 30 m e altezza 6 m (ciascuna avente capacità lorda pari a 4236 mc). Il digestato solido separato viene conservato su una platea coperta, avente superficie di 390 mq;

- j. le acque meteoriche e i percolati raccolti dalle trincee degli insilati, dalle aree antistanti e dall'area di raccolta del letame vengono inviate direttamente agli stoccaggi finali;

- k. i terreni indicati nel quadro 10 della sopracitata Comunicazione di utilizzo agronomico dei reflui numero 35177 hanno superficie complessiva pari a 260.42 Ha, in zona vulnerabile ai nitrati, sufficienti ad accogliere il digestato che verrà prodotto nel rispetto dei limiti di legge;

- l. tutti i riferimenti sono riportati nella "**Planimetria Generale Azienda - Tavola n° 02 - Progetto n. RI/24AUA del 17/01/2025**" trasmessa con le integrazioni del 20/01/2025 prot. Arpa n. 9975;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo, è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato del Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza prot. n. 27407 del 12/02/2025, per la matrice "utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento";

ATTESO CHE:

- con la sopra richiamata nota prot. n. 226640 del 13/12/2024 ARPAE SAC ha richiesto al Comune di San Giorgio Piacentino, l'eventuale parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo, del D.Lgs. 152/06 ed al Servizio Veterinario

- dell'AUSL l'eventuale valutazione in merito al benessere animale;
- con nota prot. 23459 del 06/02/2025 sono state trasmesse, al Comune di San Giorgio Piacentino ed Servizio Veterinario dell'AUSL, le integrazioni acquisite al prot. ARPAE n. 9975 del 20/01/2025, differendo i termini per rendere i propri pareri/valutazioni;
 - i suddetti Enti non hanno dato riscontro nei termini stabiliti;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta RISOLI IVO (P.Iva 00872020334), per l'attività di "coltivazione cereali e ortaggi, allevamento bovini, produzione di energia da impianto biogas" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio Piacentino, Loc. Casa del Lupo, Via Verona n. 3;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, **l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 3005 del 29/06/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico Determinazione n. 969 del 10/07/2020 per l'attività di "coltivazione cereali e ortaggi, allevamento bovini, produzione di energia da impianto biogas" svolta dalla ditta RISOLI IVO (P.Iva 00872020334 - sede legale in San Giorgio Piacentino, Via Verona n. 5/A), nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio Piacentino, Loc. Casa del Lupo, Via Verona n. 3, **sostituendo il punto 4 del dispositivo con il seguente:**

"4. di impartire per l'utilizzazione agronomica del digestato, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni:

1. al momento della messa in esercizio del nuovo assetto aziendale la Ditta dovrà presentare l'aggiornamento della Comunicazione di utilizzo agronomico, ai sensi della Legge Regionale n. 4/07, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare i terreni disponibili per lo spandimento degli effluenti prodotti dallo stabilimento in oggetto e dovrà essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;

2. la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto agli artt. 23/40 del Reg.to Reg.le n. 2/2024;

3. i contenitori per lo stoccaggio del digestato dovranno essere sottoposti alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 2/24;

4. il funzionamento dell'impianto di digestione esistente da 300 Kwe, e la sua coerenza alle disposizioni normative vigenti in campo ambientale, sono stati verificati sulla base della seguente ricetta:

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO

ZOOTECNICO (liquame 908,04 t/anno; letame bovino aziendale 6486 t/anno): 7394,04 t/anno;

PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (farina di triticale 360 t/anno; trinciato di mais di secondo raccolto 1595 t/anno): 1955 t/anno

SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI:
nessuno;

per un TOTALE di 9349,04 t/anno;

5. l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto deve essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;

6. la piazzola di lavaggio dei mezzi può essere utilizzata esclusivamente per la pulizia dei pneumatici dei mezzi agricoli evitando in alcun modo qualunque altra attività che possa produrre acque reflue contaminate;

7. il Piano di gestione delle acque meteoriche deve comprendere le seguenti azioni: al fine di non generare uno scarico non autorizzato in corpo idrico di acque reflue non depurate, la ditta deve mantenere pulite tutte le aree dei piazzali e delle aree di manovra per i quali non è prevista la raccolta di acque meteoriche di dilavamento;

8. il Piano di monitoraggio deve contenere tutte le azioni da intraprendere per il controllo del buon funzionamento dell'impianto di digestione, già previste dalle normative di settore, ed in particolare deve tenere conto dei seguenti obblighi:

a. effettuazione dell'analisi sul digestato prima dell'avvio della distribuzione in campo e invio all'autorità competente a corredo della Comunicazione di utilizzo agronomico. Le analisi devono essere eseguite per i parametri definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Reg.le n. 2/2024 (digestato agrozootecnico), ripetute con cadenza annuale, conservate in azienda per almeno cinque anni, e devono essere ripetute anche al variare del regime amministrativo;

b. registrazione dei materiali all'ingresso al digestore, così come previsto dal Reg. Reg.le n. 2/2024 Allegato I punto 6.2 e della DGR 1495/2011 punto 5, indicando: tipologia di biomassa e sue caratteristiche quali-quantitative, data, quantitativi (espressi preferibilmente in tonnellate), provenienza;

c. registrazione delle manutenzioni e delle anomalie, così come previsto dalla DGR n. 1495/2011 - punto 5, in cui siano annotati la data e il risultato dei controlli sul funzionamento dell'impianto quali, ad esempio: verifica tenuta delle valvole, funzionamento delle torce, pulizia dei pozzetti e delle reti di scolo, caratteristiche anomale delle biomasse caricate ecc.”;

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB 3005 del 29/06/2020, rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con provvedimento conclusivo del procedimento unico Determinazione n. 969 del 10/07/2020, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero (provvedimento conclusivo del procedimento unico Determinazione n. 969 del 10/07/2020);

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali

autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.